

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-1975 del 15/04/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - TAMPIERI SPA E TAMPIERI ENERGIE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 177/3 E INSTALLAZIONI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 102 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOMASSE ANCHE RIFIUTI E METANO (PUNTI 1.1 E 5.2.a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E DI LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2108 del 15/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno quindici APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - **TAMPIERI SPA E TAMPIERI ENERGIE SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 177/3 E INSTALLAZIONI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 102 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOMASSE ANCHE RIFIUTI E METANO (PUNTI 1.1 E 5.2.a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E DI LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio delle installazioni IPPC in oggetto, Tampieri SpA e Tampieri Energie srl risultano titolari dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2683 del 01/08/2011 e smi, in corso di riesame;
- con la conclusione del procedimento di riesame dell'AIA in corso, è atteso il rilascio di due distinte AIA per le diverse installazioni IPPC condotte nello stesso sito da gestori differenti (Tampieri Energie srl e Tampieri SpA), per i rispettivi ambiti di competenza;
- dalla lavorazione degli oli vegetali grezzi svolta nell'installazione gestita da Tampieri SpA, e in particolare dall'operazione di degommaggio, si ottengono le cosiddette "gomme" (lecitine) che attualmente vengono interamente addizionate in fase di desolventizzazione alle farine prodotte ad uso zootecnico, arricchendole in contenuto lipidico;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi presentata da Tampieri SpA parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 24/12/2025 (acquisita con PG/2025/230402 del 24/12/2025), riguardante l'ottimizzazione dell'impianto di preparazione oli finalizzata alla produzione di lecitine essiccate da destinare alla vendita, con lo scopo di valorizzare un sottoprodotto della lavorazione degli oli vegetali grezzi (lecitine) attualmente utilizzato internamente, senza alcuna variazione della capacità produttiva massima dell'installazione già autorizzata;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

CONSIDERATO che, rientrando nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la variazione impiantistica in progetto non necessitava di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in esito a valutazione ambientale preliminare dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni in data 22/12/2025 (ns. PG/2025/228718), in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 16/02/2026 (acquisita con PG/2026/32136 del 19/02/2026), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE di Ravenna in data 16/01/2026 (PG/2026/8041);

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare di alimentare tramite pompe attraverso tubazione dedicata una parte delle lecitine ottenute dalla lavorazione degli oli vegetali grezzi ad un nuovo essiccatore operante in depressione, previo dosaggio (sulla linea di carico dell'essiccatore, subito a valle delle centrifughe di degommaggio) di perossido di idrogeno per decolorare il prodotto finale; le lecitine essiccate (circa 2,5 m³/giorno) verranno quindi stoccate in cubi tank da 1 m³ cadauno, in attesa di essere vendute.

La restante parte delle lecitine ottenute dalla lavorazione degli oli vegetali grezzi continuerà ad essere utilizzata internamente all'installazione, come nell'assetto impiantistico già autorizzato;

RICHIAMATO l'art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di sottoprodotti;

CONSIDERATO che la gestione dei sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non è soggetta a disciplina autorizzativa salvo per gli aspetti interferenti con l'AIA, in quanto è da verificarsi quale attività ispettiva ex post. L'onere della prova per dimostrare che sussistono i presupposti per qualificare dei residui di produzione come sottoprodotti e quindi non entrare nel novero dei rifiuti, grava su chi ne invoca l'applicazione;

VISTI:

- il regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato con *Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264*;

- la Circolare ministeriale esplicativa 30 maggio 2017, n. 7619 per l'applicazione del suddetto regolamento di cui al DM n. 264/2016;

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata comporta l'introduzione nell'atmosfera unicamente dello sfianto di incondensabili derivante dal nuovo sistema di essiccamento delle lecitine (denominato E40) in cui, sulla base di quanto dichiarato dal gestore, si esclude la presenza di sostanze inquinanti che possano causare inquinamento atmosferico. Si rimanda la valutazione di eventuali effetti di natura odorigena di tale effluente gassoso agli approfondimenti in sede di riesame dell'AIA attualmente in corso di istruttoria;

DATO ATTO che, alla luce del previsto utilizzo di perossido di idrogeno, Tampieri SpA provvedeva all'aggiornamento della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento. Da tale verifica, eseguita secondo la procedura di cui all'Allegato 1 al DM n. 95/2019, emerge che anche a seguito della variazione impiantistica prospettata non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

ACQUISITA in data 13/01/2026 (ns. PG/2026/5404) la relazione tecnica istruttoria per la matrice rumore del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC (ora SAE) di Ravenna con nota ns. PG/2026/198 del 02/01/2026;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione impiantistica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi con versamento effettuato in data 04/11/2025 per un importo pari a € 500,00;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento e la Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta della responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare la variazione impiantistica comunicata da Tampieri SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi rilasciata, nelle persone del proprio legale rappresentante, a Tampieri Energie srl (CF/P.IVA 02062760398) e Tampieri SpA (CF/P.IVA 02075400396), aventi sede legale in Comune di Faenza, via Granarolo n. 177/3 per l'esercizio delle installazioni IPPC in oggetto, site in comune di Faenza, via Granarolo n. 102, come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA cointestata di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi, è da considerare la realizzazione da parte di Tampieri SpA di un nuovo sistema di essiccazione a scambio termico diretto con vapore a 3 bar prodotto nella coinsediata installazione gestita da Tampieri Energie srl (circa 50 kg/h), operante in depressione, a cui alimentare tramite pompe attraverso tubazione dedicata una parte delle lecitine ottenute dalla lavorazione degli oli vegetali grezzi, previo dosaggio (sulla linea di carico dell'essiccatore, subito a valle delle centrifughe di degommaggio) di perossido di idrogeno ad uso alimentare al 35% per decolorare il prodotto finale; le lecitine

essiccate (circa 2,5 m³/giorno) verranno quindi stoccate, in attesa di essere vendute, in cubi tank da 1 m³ cadauno posti su platea dotata di canalina per la raccolta e il convogliamento di eventuali perdite nella vasca di disoleazione del reparto di preparazione oli.

Le acque evaporate durante la fase di essiccazione delle lecitine verranno condensate utilizzando un flusso di raffreddamento, con portata di circa 5 m³/h, proveniente dal circuito di raffreddamento dei riduttori delle presse, che alimenterà anche l'anello liquido delle 2 pompe da vuoto, con un flusso di circa 2,5 m³/cad. Dopo tale utilizzo, le acque in uscita dal sistema di scambio per la ricondensa, se conformi allo standard, verranno inviate al serbatoio dell'acqua grezza di stabilimento 93TK03 per poter essere riutilizzate, in base alle necessità impiantistiche, nei vari comparti produttivi. Se non conformi verranno indirizzate al serbatoio dell'acqua di recupero 93TK01 e utilizzate per scopi meno nobili.

Le acque utilizzate per alimentare l'anello liquido delle due pompe da vuoto verranno invece convogliate nella vasca di disoleazione ad uso del reparto e avviate a depurazione presso l'adiacente installazione gestita da Faenza Depurazioni srl.

Nello sfiato di incondensabili derivante dal nuovo sistema di essiccazione delle lecitine (denominato E40) si esclude la presenza di sostanze inquinanti che possano causare inquinamento atmosferico.

La restante parte delle lecitine ottenute dalla lavorazione degli oli vegetali grezzi e non sottoposta a essiccazione per essere ceduta a terzi, continuerà nell'assetto impiantistico modificato ad essere addizionata in fase di desolventizzazione alle farine prodotte ad uso zootecnico nella stessa installazione.

- 2.b) Le condizioni stabilite nell'AIA sono aggiornate integrando l'Allegato E al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi con la seguente prescrizione relativa alla gestione dei sottoprodotti:

E10) Gestione dei sottoprodotti

Prescrizione

- *Tampieri SpA è tenuto a mantenere presso l'installazione, a disposizione degli organi di controllo, adeguata documentazione su supporto informatico o cartaceo volta alla dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 184-bis, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti anziché come rifiuti, avendo a riferimento le modalità di prova suggerite dal DM n. 264/2016. In tale documentazione, oltre alla registrazione dei quantitativi annui di sottoprodotti ottenuti nell'installazione e ceduti a terzi (suddivisi per tipologia) da riportare nel Report annuale, devono essere indicate almeno le informazioni previste nell'Allegato 2 al DM n. 264/2016. Nel Report annuale il gestore deve rendicontare anche la ragione sociale dell'impianto di utilizzo finale dei sottoprodotti per cui è previsto il ricorso a intermediari.*

- 3) Di stabilire che **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, Tampieri SpA dovrà presentare ad ARPAE una relazione indicante gli eventuali effetti di natura odorigena dell'effluente gassoso derivante dal nuovo sistema di essiccazione delle lecitine (E40), al fine di integrare la documentazione di approfondimento in tema di emissioni odorigene a supporto del riesame dell'AIA in corso di istruttoria;

- 4) Di stabilire altresì che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE;
- 5) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi;
- 6) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 7) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, via Marconi n. 14.

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni complesse ed energia"
Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.